

Quale normativa deve essere applicata per l'attivazione di tirocini extracurricolari in Regione Lazio?

La Regione Lazio ha regolamentato l'attivazione dei tirocini extracurricolari con la deliberazione della Giunta regionale, 2 agosto 2019, n. 576.

La DGR 576/2019 è approvata in conformità alle linee guida nazionali in materia di tirocini extracurricolari, adottate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Qual è la procedura di attivazione di un tirocinio extracurricolare fuori della Regione Lazio in convenzione con UNICAS ?

Ai tirocini extracurricolari si applica la normativa in vigore nella Regione in cui si svolge il tirocinio, che stabilisce le procedure di attivazione, l'importo dell'indennità mensile a favore del tirocinante e tutte le caratteristiche.

I tirocini extracurricolari che si svolgono presso enti ospitanti con sedi ubicate al di fuori del Lazio devono essere attivati tramite il Centro per l'Impiego territoriale di competenza.

Qual è la durata di un tirocinio extracurricolare in Regione Lazio?

Come previsto dall'art. 3 della DGR 576/2019, il tirocinio ha una durata minima di 2 mesi e una durata massima di 6 mesi comprensiva di proroghe e rinnovi. Per alcune categorie di tirocinanti, specificate dalla normativa, la durata massima può arrivare sino a 12 o 24 mesi.

Il tirocinio extracurricolare in Regione Lazio può essere sospeso?

L'art. 3 della DGR 576/2019 prevede che il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata (pari o superiore a 30 giorni solari) ed anche per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio extracurricolare è soggetto a Comunicazioni Obbligatorie?

Pur non configurandosi come rapporto di lavoro i tirocini extracurricolari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, co. 2, del d.l. n. 510/1996.

Quali sono le modalità e tempistiche per effettuare le Comunicazioni Obbligatorie?

Il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie costituisce il punto di accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e utilizzando il sito dedicato: <https://www.co.lavoro.gov.it/co/welcome.aspx>

La comunicazione di attivazione deve essere effettuata, entro le 24 ore precedenti alla data di avvio del tirocinio. La comunicazione di trasformazione o di cessazione di un rapporto di lavoro deve essere effettuata dal soggetto ospitante entro i cinque giorni successivi alla modificazione o cessazione del tirocinio.